



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "D. Cimarosa - IV Circolo"

Via P. Rivero, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. e Fax 0815039947

E-mail: ceic84500l@istruzione.it - e-mail PEC: ceic84500L@pec.istruzione.it

Sito web: www.cimarosaaversa.gov.it -

COMUNICAZIONE N° 45

Aversa, 19 novembre 2018

A tutto il personale della Scuola
All'albo della scuola
Al sito web della scuola

Oggetto: Cessazioni dal servizio e pensionamenti a decorrere dal 1/9/2019.
Circolare del Ministero prot. n° 50647 del 16/11/2018 . D.M. 727 del 15/11/2018.

Si comunica che il personale docente e A.T.A., che matura i requisiti pensionistici, può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 12 dicembre 2018.

Si precisa che la domanda di cessazione con decorrenza 1/9/2019 può essere presentata tramite la funzionalità POLIS Istanze on-line presenti sul sito www.istruzione.it.

La domanda di pensione, invece, va inoltrata direttamente all'INPS (ex INPDAP) con le seguenti modalità:

1. On-line sul sito dell'INPS;
2. Tramite contact center n° telefono 803164;
3. Tramite l'assistenza gratuita dei Patronati.

Di seguito si riporta un riepilogo delle principali ipotesi di pensionamento.

Riforma "Fornero" – Nuovi requisiti. Art.24 della Legge 214/2011.

Per il personale che non rientra nelle fattispecie previste dalla precedente normativa, le regole da applicarsi sono:

- A.** Per la pensione di vecchiaia sia per gli uomini che per le donne il requisito anagrafico è di **67 anni compiuti entro il 31 agosto 2019**. (Collocamento d'ufficio). Pertanto, deve essere obbligatoriamente collocato in pensione chi è nato prima del 1° settembre 1952 ed ha almeno 20 anni di contributi versati.
- B.** Per la pensione di vecchiaia sia per gli uomini che per le donne il requisito anagrafico è di **67 anni compiuti entro il 31 dicembre 2019**, con almeno 20 anni di anzianità contributiva. (Collocamento a domanda). Pertanto, chi è nato nel periodo dal 1/9/1952 al 31/12/1952 può presentare domanda di pensione.
- C.** La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia (67 anni), potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di **42 anni e 3 mesi** di anzianità contributiva, per le donne; e

Compilatore: D.S.G.A. Giovanni Clausino

43 anni e 3 mesi per gli uomini da possedersi entro il **31 dicembre 2019**, senza operare alcun arrotondamento.

- D. **“Opzione donna”** - Solo le dipendenti donne possono richiedere il collocamento in pensione con un’anzianità contributiva pari o superiore a **35 anni di servizio** associato al requisito dell’età anagrafica **pari a 57 anni e 7 mesi di età**, al **31/07/2016**; a condizione che esse optino per la liquidazione della pensione con le regole del calcolo contributivo, quindi con una notevole penalizzazione sull’importo della pensione.

Normativa precedente alla riforma “Fornero” – (Casistica residuale).

Tutti i dipendenti che **entro il 31/12/2011** hanno raggiunto la **c.d. quota “96”** per la **“pensione di anzianità contributiva”** e cioè:

- A. 60 anni di età e 36 di contributi versati; (A domanda)
B. 61 anni di età e 35 di contributi versati. (A domanda)
C. Tutti i dipendenti che hanno versato almeno **40 anni di contributi** indipendentemente dall’età anagrafica, entro il **31/12/2011**. (A domanda).
D. **Pensione di vecchiaia**: i dipendenti che entro il **31/12/2011** hanno almeno 20 anni di contributi versati e 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per le donne. (A domanda)
E. **Collocamento a riposo d’ufficio**: il dipendente che alla data del **31/12/2011** ha maturato il diritto alla pensione sia per il raggiungimento della ”Quota 96” sia per “compiuto 40ennio” di contributi ed **in più compie 65** anni entro il **31-08-2019** deve essere obbligatoriamente **collocato d’ufficio in pensione** .

- Istanza di permanenza in servizio.

Nel 2019 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2019 non sono ancora in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Per chiarimenti relativi alla presente comunicazione rivolgersi al d.s.g.a..

Il Dirigente Scolastico
Mario Autore

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



Compilatore: D.S.G.A. Giovanni Clausino

**Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema "misto" di calcolo
Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della legge n.214/2011**

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2019	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2019		

Pensione anticipata art. 24, comma 10 della legge n. 214/2011

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2019	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
	Anzianità contributiva minima di 42 anni e 3 mesi	Anzianità contributiva minima 43 anni e 3 mesi

**Regime sperimentale donna
art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e s. m.**

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Maturati al 31 dicembre 2015 e 31 luglio 2016	Anzianità contributiva di 34 anni 11 mesi e 16 giorni arrotondati a 35 anni maturati al 31 dicembre 2015	57 anni e 7 mesi maturati al 31 luglio 2016

19 NOV 2018